Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° marzo 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1965, n. **50**.
Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I termini, previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 12 febbraio 1965, n. 51.
Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero, nei limiti della sua competenza, può conferire — con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 — allo Istituto nazionale per il commercio estero, oltre i compiti citati nell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, anche tutti quegli altri incarichi, che a suo giudizio ritiene opportuni ai fini di promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane.

Art. 2.

Il Ministero del commercio con l'estero, nel caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, è autorizzato a corrispondere immediatamente una somma non superiore ai quattro quinti dell'intero ammontare del contributo, mentre la rimanenza sarà erogata previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — MATTARELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 febbraio 1965, n. 52.
Erezione in Verona di un monumento a ricordo della Divisione «Acqui».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo di lire 25 milioni per la erezione in Verona di un monumento ai Caduti della Divisione Acqui.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà disposto a favore della Federazione italiana volontari della libertà, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 430, e rappresentante i familiari dei Caduti dell'eroica Divisione.

Art. 3.

All'onere di 25 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 febbraio 1965, n. 53.
Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le esigenze della stagione 1964-65, gli Enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, nonchè l'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica «Pierluigi da Palestrina» di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

Per le stesse esigenze agli Enti indicati nell'articolo precedente è altresì assegnato un contributo di lire 1.075.000.000.

Art. 3.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvederà a determinare per ogni Ente:

a) i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e, di intesa con il Ministero del tesoro, le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui;

b) la quota del contributo di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, per interessi e le spese di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1966.

Art. 5.

All'onere di lire 1.075.000.000 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di pari importo iscritto nel capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — CORONA — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. 54.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Istituto pie operaie », con sede in Gavignano (Roma).

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Istituto pie operaie », con sede in Gavignano (Roma), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 55.

Autorizzazione alla « Fondazione capitano di vascello Lionello Sagramoso », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione capitano di vascello Lionello Sagramoso », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 120.000 (centoventimila) in buoni del Tesoro novennali al 5%, disposta dalla signora Valeria Spasiano in Sagramoso, come da atto a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, in data 6 luglio 1964, n. 66597-16420 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. 56.

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Brennero.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, lo Stato viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dal comune di Brennero, di un appezzamento di terreno di mq. 767, sito nel detto Comune, come da atto n. 15505 di repertorio, rogato dal notaio dott. Augusto Donà in data 9 gennaio 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 57.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gabriele Arcangelo in Roma.

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 30 agosto 1956, integrato con altro decreto del 16 settembre 1956 e con due dichiarazioni entrambe dell'8 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Gabriele Arcangelo in Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 58.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea nella forma « æque principaliter » delle Parrocchie di San Nicolò e Caterina a Bibbiano del comune di Val d'Elsa (Siena) e di San Michele a Borgatello nello stesso Comune.

N. 58. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 1° giugno 1964, relativo all'unione nella forma « æque principaliter » per un periodo di cinque anni, delle Parrocchie di San Nicolò e Caterina a Bibbiano del comune di Val d'Elsa (Siena), e di San Michele a Borgatello nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. 59.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Salvatore, in contrada Teracati del comune di Siracusa.

N. 59. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 6 agosto 1963, integrato con dichiarazione del 27 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Salvatore, in contrada Teracati del comune di Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lungomare nel comune di Giulianova (Teramo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 ottobre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il lungomare del comune di Giulianova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Giulianova;

Vista l'opposizione, presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da alcuni cittadini assegnatari di concessioni di zone demaniali sull'arenile del citato Comune, intesa ad ottenere una maggiore estensione del vincolo proposto;

Considerata la necessità di ampliare il predetto vincolo, deliberato dalla Commissione provinciale di Teramo nei riguardi del lungomare di Giulianova, delimitandolo come segue: dalla battigia sino al viale Orsini, per la zona che partendo dal molo nord arriva fino alla altezza della Colonia, piegando poi all'interno sino alla ferrovia ed alla linea del fiume Salinello e lungo questo ultimo fino alla sua foce, allo scopo di salvaguardare tutta l'anzidetta località da possibili attentati alla sua bellezza;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto lo obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè di grande importanza panoramica e paesistica offre degli eccezionali quadri naturali sia per il suo impareggiabile arenile, che costituisce una magnifica spiaggia riconosciuta fra le più belle dello Adriatico, sia per i complessi di alberature e colture tipicamente mediterranee esistenti nelle zone libere e parzialmente edificate, che compongono rilevanti zone di verde dei comprensori retrostanti allo stesso arenile;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Giulianova, comprendente l'area del lungomare, delimitata nel modo che segue: zona compresa fra la sponda del mare Adriatico fino all'intersezione con l'asse della strada che corre sulla scogliera costituente il molo nord, indi da questo ultimo asse fino all'intersezione con l'asse della via Nazario Sauro, indi dall'asse di questa via fino all'intersezione con l'asse del viale E. Vincenzo Orsini, indi da quest'ultimo fino all'intersezione con l'asse della vecchia via dell'ippodromo in località Colonia, indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con la linea limite, verso mare, della zona d'occupazione della ferrovia Pescara-Ancona, indi dalla linea limite medesima fino all'intersezione con la sponda destra del fiume Salinello, indi dalla sponda medesima fino al mare, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Giulianova provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 maggio 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Seduta del 26 ottobre 1961 - Verbale n. 5

Oggi ventisei ottobre millenovecentosessantuno, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la Commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

« Delimitazione delle zone da sottoporre a vincolo nei comuni di Silvi - Giulianova - Tortoreto - Alba Adriatica - Martinsicuro di Colonnella ».

(*Omissis*).

Alle ore 16,30 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Seguendo l'ordine del giorno viene posto in discussione l'argomento del vincolo costiero per il comune di Giulianova.

(*Omissis*).

Il presidente in seguito alla votazione di cui sopra dichiara vincolata la zona compresa:

per la zona industriale, limitatamente dalla battigia del mare fino alla linea nella quale non sono intervenute concessioni da parte della Capitaneria di porto e precisamente fino al ciglio lato mare del lungomare Spalato;

per la zona centrale dal ciglio lato mare del raddoppio in corso di costruzione del lungomare Zara fino alla battigia del mare;

per la zona da lungomare Zara sino al fiume Salinello, la parte compresa dalla battigia del mare sino al ciglio lato mare della costruenda strada litoranea Giulianova-Tortoreto.

La carta riportante i limiti del vincolo come sopra descritto ed approvato, debitamente vistata, rimane depositata agli atti della Commissione.

(*Omissis*).

La discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno viene quindi esaurita alle ore 20,30 per cui il sig. presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1964.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio delle serie di francobolli celebrativi dei VII Stati generali dei Comuni e dei Poteri locali d'Europa.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 1479, con il quale è stata, fra l'altro, autorizzata la emissione di una serie di francobolli celebrativi dei VII Stati generali dei Comuni e dei Poteri locali d'Europa;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli di cui alle premesse sono stampati nei tagli da L. 30, L. 70 e L. 500. La carta è bianca, liscia, filigranata nel valore da L. 500. Stampa: L. 30 e L. 70 in rotocalco; L. 500 in calcografia. La perforatura è costituita da 14 dentelli ogni due centimetri. Il formato carta è di mm. 24 x 40; il formato stampa è di millimetri 21 x 37.

La vignetta poggia sul lato corto del formato. Il motivo centrale è composto coi particolari architettonici della Torre di Londra, del Campidoglio di Roma, della Torre municipale di Bruges, del Romer di Francoforte, dell'Hôtel de Ville di Parigi, della Torre campanaria di Zurigo, della Porta dell'antica cinta muraria di Kampen (Olanda), idealmente compresi entro una comune cinta muraria.

Dai tre quarti superiori del francobollo corre tutto intorno al margine la leggenda « VII STATI GENERALI DEI COMUNI E POTERI LOCALI PER L'EUROPA DEI POPOLI ». Nel quarto inferiore, a destra, campeggiano l'iniziale « E » e il numero « VII ». In basso a sinistra v'è il valore, a destra la leggenda « POSTE ITALIANE ».

Colori: L. 30 bruno su verde, L. 70 bruno su blu, L. 500 rosso pompeiano su bianco.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1965 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1966.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1964

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1965
Registro n. 04 Ufficio risc. poste telec., foglio n. 246. — MIGNEMI

(1229)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Santuari Francescani della Valle Santa nei comuni di Contigliano e Greccio (Rieti).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 maggio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei Santuari Francescani della Valle Santa, ricadente nei comuni di Greccio e Contigliano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Greccio e Contigliano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente

Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita in parte dal complesso monumentale del Convento di S. Pastore, sito lungo il pendio boscoso del colle omonimo, riveste, con le aree circostanti un grande valore estetico e tradizionale ed è un eccezionale quadro naturale e panoramico, mentre il tratto di strada, che dalla comunale per Greccio conduce al convento, deve considerarsi un belvedere pubblico dal quale si gode l'ampia veduta della Valle Reatina fino al Terminillo;

Decreta:

Il territorio dei comuni di Contigliano e di Greccio, racchiuso in un cerchio avente il raggio di ml. 300 (trecento) con centro il campanile del Convento, nonchè il tratto di strada che dalla comunale per Greccio va al Santuario con due fasce laterali dell'ampiezza di ml. 20 (venti) dai bordi della strada medesima ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Contigliano e di Greccio provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 4

Oggi, 10 maggio 1962, alle ore 11, nella sede della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno;

(*Omissis*).

6) SANTUARI FRANCESCANI della Valle Santa;

(*Omissis*).

Alle ore 11, il presidente, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, all'unanimità vengono proposti i seguenti vincoli:

(*Omissis*).

D) *Comuni di Contigliano e di Greccio - Convento di San Pastore.*

La Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

visto che il complesso monumentale del Convento di San Pastore, sito lungo il pendio boscoso del Colle San Pastore, riveste, con le zone circostanti, un notevole valore estetico e tradizionale ed ha un non comune interesse panoramico;

visto che il tratto di strada, che dalla comunale per Greccio conduce al Convento, deve considerarsi un belvedere pubblico, dal quale si gode un'ampia veduta della Valle Reatina e fino al Terminillo;

Propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio dei comuni di Contigliano e di Greccio racchiuso in un cerchio avente il raggio di ml. 300 (trecento) con centro il campanile del Convento. Inoltre è proposto per il vincolo il tratto di strada che dalla comunale per Greccio va al Santuario, con due fasce laterali dell'ampiezza di ml. 20 (venti) dai bordi della strada.

(*Omissis*).

Il presidente: Odoardo VECCHIARELLI

Il segretario: Giovanni PORFIRI

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1964.

Prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, fabbricate in materia plastica.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto 5 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1963 bilancio Trasporti, registro n. 93, foglio n. 250, con il quale venne fissato in via provvisoria, per l'anno 1964, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore, esclusi quelli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico, fabbricate in materia plastica;

Considerato che per l'avvertita esigenza di integrare la serie di prove stabilite per accertare l'idoneità delle targhe in parola, al fine di migliorarne le caratteristiche, è indispensabile prevedere un ulteriore, congruo periodo di tempo per l'espletamento di nuova gara in materia;

Ritenuto in conseguenza che si rende necessario mantenere per il primo trimestre dell'anno 1965 il prezzo di vendita delle targhe nella misura già fissata con il decreto sopracitato e di stabilire per il restante periodo dell'anno 1965, sia pure anche in via provvisoria, il nuovo prezzo delle targhe stesse;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta:

Il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materia plastica per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi è mantenuto per il primo trimestre dell'anno 1965 nella misura già fissata per l'anno 1964 con il decreto 5 novembre 1963 ed a partire dal 1° aprile 1965 è fissato nella misura seguente:

A) *Autoveicoli*:

Targa posteriore	L.	725
Targa anteriore	»	885
Targa EE posteriore	»	750
Targa EE anteriore	»	400
Listello rettangolare rosso per targa EE	»	100
Targa di prova	»	850

B) *Motoveicoli*:

Targa normale . . . . L. 435
Targa EE . . . . » 450
Listello rettangolare rosso per targa EE » 100
Targa di prova . . . . » 550

C) *Macchine agricole semoventi*:

Targa di riconoscimento . . . . L. 500
Targa di prova . . . . » 750

D) *Rimorchi di autoveicoli*:

Targa di riconoscimento . . . . . . L. 400
Duplicato targa per rimorchio . . . . » 850

E) *Rimorchi di macchine agricole*:

Targa di riconoscimento . . . . . . L. 400
Duplicato targa per rimorchio . . . . . » 600

F) *Duplicato targhe in genere*:

Il prezzo della targa di serie, maggiorato di L. 100.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1964

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1965
Registro n. 98 bilancio Trasporti - I.G.M.C.T.C., foglio n. 216

(1227)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone site nel comune di Cazzago San Martino (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 maggio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, due zone del comune di Cazzago San Martino (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cazzago San Martino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di particolare bellezza, formato dall'alternarsi delle colline, da declivi ricchi di vegetazione caratteristica del luogo e sparsa di numerose ville signorili circondate da pregiati giardini;

Decreta:

Le due zone site nel territorio del comune di Cazzago San Martino hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: zona a nord: dal confine del comune di Erbusco verso nord, strada comunale del Sala, via Canavetto, via Piazza, via del Fosso, confini dei mappali (esclusi) 854, 832, 526, 535, 642 e 685, via della Chiesa, confini dei mappali (esclusi) 109, 153, 113, 115, 116, 1329, 1330, 179, 193, 199, 200, 675, 211, 213, 294, 295, 296, 304 e 1386, strada del Cimitero, strada dei Canali, strada del Dosso, strada dei Pozzoli, via del Castello, strada Stefana, strada del Marrone, strada del Gallo, confine del comune di Pasirano e Borgonato (censuario), confini dei mappali (esclusi) 776, 449, 448, 493 e 494, via dei Sabotti e delle Cavre, strada dei Cucchetti, strada dei quattro Camini, confine del comune di Erbusco fino allo incrocio con la strada del Sala; zona a sud: dal confine del comune di Erbusco, strada della Bendona, confine del comune di Rovato, autostrada Brescia-Milano fino all'incrocio con la strada delle Budelle, strada del Barco, strada della Bredina, confine dei mappali (compresi) 737, 134, vicolo Orsini, via Carebbio, via Osteria Vecchia, via della Piazza, via Sant'Antonio, strada comunale di Rovato, strada del Cimitero Vecchio, confine del mappale (escluso) 140, confine del comune di Erbusco.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cazzago San Martino provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza del 13 maggio 1963

CAZZAGO SAN MARTINO (Brescia) - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Riconosciuta l'importanza panoramica delle due zone del comune di Cazzago San Martino che costituiscono un quadro naturale di particolare bellezza, formato dall'alternarsi di colline, da declivi ricchi di vegetazione caratteristica del luogo e sparsa di numerose ville signorili circondate da pregiati giardini;

Rilevata l'importanza e il danno irreparabile che a tale quadro panoramico potrebbe arrecare l'indiscriminato sorgere di costruzioni ed opere edilizie;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, sulle due zone del comune di Cazzago San Martino comprese entro i seguenti confini:

Zona a nord: dal confine del comune di Erbusco verso nord, strada comunale del Sala, via Canavetto, via Piazza, via del Fosso, confini dei mappali (esclusi) 834, 832, 526, 535, 642 e 685, via della Chiesa, confini dei mappali (esclusi) 109, 153, 113, 115, 116, 1329, 1330, 179, 193, 199, 200, 675, 211, 213, 294, 295, 296, 304 e 1386, strada del Cimitero, strada dei Canali, strada del Dosso, strada dei Pozzoli, via del Castello, strada Stefana, strada del Marrone, strada del Gallo, confine del comune di Pasirano e Borgonato (censuario), confini dei mappali (esclusi) 776, 449, 448, 493 e 494, via dei Sabotti e delle Cavre, strada dei Cucchetti, strada dei quattro Camini, confine del comune di Erbusco fino all'incrocio con la strada del Sala:

Zona a sud: dal confine del comune di Erbusco, strada della Bendona, confine del comune di Rovato, autostrada Brescia-Milano fino all'incrocio con la strada delle Budelle, strada del Barco, strada della Bredina, confine dei mappali (compresi), 737, 134, vicolo Orsini, via Carebbio, via Osteria Vecchia, via della Piazza, via Sant'Antonio, strada comunale da Rovato, strada del Cimitero vecchio, confine del mappale (escluso) 140, confine del comune di Erbusco.

(*Omissis*).

Pubblicato all'albo pretorio per novanta giorni consecutivi dal 18 marzo 1964 al 16 giugno 1964 senza opposizioni.

4 agosto 1964

Il Segretario comunale

(1136)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1965.

Concessione dell'integrazione dell'assegno per gratificazione annuale, spettante, per l'anno 1964, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visti gli articoli 153 e 170, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1964, emesso in applicazione dell'art. 5 della legge 10 agosto 1964, n. 656;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1964 l'importo dell'assegno a titolo di gratificazione annuale previsto in favore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dagli articoli 153 e 170, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è integrato, con la stessa disciplina stabilita per il personale in attività di servizio delle Amministrazioni dello Stato dalla legge 10 agosto 1964, n. 656, di una somma pari ad una mensilità dell'assegno temporaneo concesso con il decreto ministeriale 28 febbraio 1963, ed è maggiorato di un importo da determinarsi col criterio previsto dall'art. 6, lettera *b*) della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, in relazione agli articoli 19 e 30 della legge 11 giugno 1962, n. 546.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 387. — GALLUCCI

(1295)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Rio, in comune di Mantova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1960, con il quale è stato apposto il vincolo di notevole interesse pubblico sulla zona del Rio, sita nell'ambito del comune di Mantova, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, in data 8 maggio 1962, favorevole allo accoglimento dei ricorsi prodotti avverso il vincolo sopra citato per difetto di motivazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° ottobre 1964, con il quale è stato annullato il predetto decreto ministeriale dell'ottobre 1960;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 settembre 1963, ha riesaminato la questione della tutela panoramica della zona suddetta, rinnovando la proposta di vincolo sulla zona medesima, con una più ampia e particolareggiata motivazione;

Considerato che il verbale della Commissione provinciale di Mantova è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mantova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Ritenuto che l'attuale piano regolatore della città di Mantova — di recente approvazione — non è sufficiente a tutelare paesisticamente la zona, in quanto la salvaguardia delle ragioni estetiche può essere attuata con efficacia soltanto con l'applicazione delle norme sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico, in quanto costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale, con spontanea concordanza tra l'opera della natura e quella dell'uomo: infatti il Rio è un corso d'acqua che, dal Lago Maggiore convoglia le acque di scolo fino al Lago di Sotto e, attraversando da nord a sud il centro storico di Mantova, conferisce alla zona un aspetto assai suggestivo; su di esso si affacciano gli interni degli edifici risultati di strutture e sovrastrutture eseguite dall'epoca gonzaghesca a noi, intervallate da zone verdi, giardini e piccoli parchi, il tutto articolato da composizioni e volumi contenuti in modo da formare un quadro di notevolissima importanza pittorica ed interessante documentazione storica;

Decreta:

La zona del Rio, sita nell'ambito del comune di Mantova ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona — con esclusione della parte centrale — è così delimitata: linea ferroviaria Verona-Mantova, Arsenale militare, piazza Arsenale, via Marangone, piazza Leona, via Corrado, vicolo Guazzaloia e da piazza Martiri di Belfiore, via Crispi, via XX Settembre, via Massari, via Gilberto Govi, via Trieste, via Corridoni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Mantova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 9,30 del giorno 10 settembre 1963 presso la sede della Amministrazione provinciale di Mantova si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali.

Convocati con lettera raccomandata sono presenti:

l'ing. Volpi Ghirardini, presidente;

il prof. Pietro Gazzola, vice presidente, soprintendente ai monumenti di Verona;

il sig. Albano Seguri, rappresentante professionisti ed artisti di Mantova;

l'avv. Arnaldo Bellini, rappresentante dell'Ente provinciale del turismo di Mantova;

l'ing. De Bernardis, capo Compartimento dell'A.N.A.S.

Sono assenti:

il marchese Giovanni Riva Berni, rappresentante degli agricoltori;

l'avv. Emilio Fario, rappresentante dell'Associazione industriali.

Sempre con lettera raccomandata sono invitati i sindaci dei Comuni interessati dall'ordine del giorno, ma in riunione sono rappresentate solo le seguenti Amministrazioni:

Mantova, nella persona del sindaco dott. Luigi Grigato;
Castiglione delle Stiviere, nella persona del sindaco;
Monzambano, nella persona del sindaco.

Funge da segretario il dott. Manlio Gabrieli, funzionario dell'Amministrazione provinciale di Mantova.

Constatato il raggiungimento del numero legale il presidente apre la seduta e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

MANTOVA - CORSO DEL RIO. — Con decreto ministeriale 24 ottobre 1960 il Ministero della pubblica istruzione invitava la Commissione a riprendere in esame il vincolo della zona del Rio essendo venute a mancare le premesse che rendevano valida la precedente proposta di tutela.

E' il Rio un corso d'acqua che taglia da nord a sud il centro storico di Mantova.

Sul Rio si affacciano gli interni degli edifici, le cui facciate si presentano sulle strade che corrono parallelamente al corso d'acqua.

Questi interni sono risultati di strutture e sovrastrutture eseguite dall'epoca Gonzaghesca a noi, intervallate da zone verdi, giardini e piccoli parchi. Il tutto però si articola in composizioni e volumi; contenuti così da formare un quadro di notevolissima importanza pittorica e di interessante documentazione storica.

L'applicazione del piano regolatore generale della città ha provocato l'interramento di parte del Rio con conseguente demolizione delle costruzioni esistenti.

Pertanto la Commissione ravvisa l'opportunità di restringere l'azione di tutela ai due tronconi del Rio ancora esistenti come nell'allegata planimetria.

Il sindaco di Mantova obbietta che il piano regolatore generale prevede già una tutela della zona del Rio e che se il vincolo non è contenuto in termini assai chiari e precisi, creerebbe uno stato di confusione anzichè integrare le eventuali lacune del piano regolatore stesso.

Il prof. Gazzola, soprintendente ai monumenti di Verona, risponde che è assai difficile codificare ragioni estetiche e che la Commissione può solo proporre l'applicazione o meno della legge in materia paesistica. E' possibile tuttavia arrivare ad una integrazione dei due provvedimenti attraverso una enunciazione dei fini che si propone il vincolo di cui si sta trattando, e precisamente:

a) conservazione integrale degli spazi verdi tutt'ora esistenti e prospicienti il Rio;

b) le costruzioni che riquadrano tali spazi verdi potranno essere riqualificate a condizione che le stesse non superino i volumi e le altezze degli edifici esistenti;

c) per i corpi degli edifici, prospicienti le strade parallele al Rio, eccezione fatta per quelli singolarmente colpiti da vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, permettere una riqualificazione compresi maggiori volumi, in conformità a quanto previsto dal piano regolatore generale della città.

Pertanto la Commissione, all'unanimità, e con il consenso del sindaco di Mantova, approva la proposta di vincolo della zona del Rio ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 comma quarto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 12,30, il presidente ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

Il presidente: ing. G. Volpi GHIRARDINI

Il vice presidente: prof. Pietro GAZZOLA

Il rappresentante dell'Associazione professionisti e artisti: Albano SEGURI

Il presidente dell'E.P.T.: avv. Arnaldo BELLINI

Il segretario: dott. Manlio GABRIELI

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1965.

Approvazione di modifiche al regolamento concernente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.);

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 23 gennaio 1962;

Viste le norme integrative al citato regolamento approvate con decreto ministeriale 1° marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1962;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza dell'11 febbraio 1965;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche al regolamento concernente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

Modifiche al regolamento concernente le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

Articolo unico

Gli articoli 4, 6, 9 e 10 del regolamento approvato con decreto ministeriale 13 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1962, n. 20, e successivamente integrato con le norme approvate con decreto ministeriale 1° marzo 1962 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1962, n 60 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — Il numero fisso di cui al precedente art. 3 si determina dividendo per venti il numero complessivo dei voti validi attribuiti a tutte le liste.

Art. 6. — Le liste dei candidati limitate a due per ciascuna organizzazione (una per il personale amministrativo e l'altra per il personale tecnico) sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi almeno 1000 iscritti fra i dipendenti dell'A.N.A.S., e vanno accompagnate da una dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 elettori per la lista relativa al personale tecnico e da non meno di 100 elettori per quella relativa al personale amministrativo.

Ciascuna lista non può comprendere più di 20 candidati. Non meno della metà dei candidati contenuti in ciascuna lista deve appartenere alla carriera direttiva e di concetto.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista; nessun candidato può presentare un altro candidato e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

La data di presentazione delle liste è fissata con lo stesso decreto ministeriale di cui al successivo art. 12.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonchè da certificati, in carta libera, rilasciati dai capi degli uffici presso i quali prestano servizio i presentatori, da cui risultino la carriera e la categoria e la qualifica di appartenenza dei singoli presentatori medesimi e l'attestazione che essi non si trovano nelle condizioni previste dal quarto comma del precedente art. 1. In calce al certificato i presentatori in esso elencati appongono la propria firma che deve essere autenticata dallo stesso capo dell'ufficio. Per i presentatori che svolgono funzioni di dirigenza, il certificato è rilasciato dal funzionario dal quale essi gerarchicamente dipendono.

Le liste devono essere presentate al Comitato elettorale centrale, il quale, nei cinque giorni successivi al termine fissato per la presentazione, accertata la sussistenza delle condizioni volute dal presente regolamento, accoglie le liste stesse.

Art. 9. — Presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. e presso ciascun Compartimento della viabilità è costituito per la prima votazione nel termine di cui al primo comma del precedente articolo un seggio elettorale, da nominarsi con provvedimento del direttore generale dell'A.N.A.S. medesima e composto da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata con funzioni di presidente e da quattro impiegati o salariati dei quali tre con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario.

Presso ciascuna Sezione staccata della viabilità è costituito nel termine di cui al comma precedente un seggio elettorale, da nominarsi con provvedimento del direttore generale dell'A.N.A.S., composto da un funzionario della carriera direttiva con funzioni di presidente e da quattro impiegati o salariati dei quali tre con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario.

A tutte le operazioni che si svolgono presso ciascun seggio può assistere un rappresentante di lista o il suo sostituto facenti parte del corpo elettorale, designati dall'organizzazione presentatrice della lista nel termine di almeno giorni dieci prima della data delle elezioni.

Presso la Direzione generale dell'A.N.A.S. è inoltre istituito un seggio elettorale per la seconda votazione di cui al precedente art. 2 da nominarsi almeno otto giorni prima della data delle elezioni con provvedimento del direttore generale dell'A.N.A.S. e composto da un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale con funzioni di presidente e da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di scrutatori. Le funzioni di segretario saranno attribuite ad un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

In deroga al termine previsto dal secondo comma dell'art. 12, ulteriori modalità, relative alle operazioni elettorali nella seconda votazione, potranno essere stabilite, con decreto del Ministro per i lavori pubblici presidente dell'A.N.A.S., almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 10 — I candidati inclusi nelle liste elettorali non possono far parte del Comitato elettorale centrale o di alcuno dei seggi costituiti a norma del presente regolamento.

I capi Compartimento della viabilità e i dirigenti le sezioni staccate della viabilità non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto di costituzione del Comitato elettorale centrale di cui al precedente art. 8 provvedono a trasmettere al Comitato elettorale centrale anzidetto, in triplice copia gli elenchi dei dipendenti elettori nonchè gli elenchi di quelli non aventi titolo al voto per una delle cause previste dal penultimo comma del precedente articolo 1.

Per il personale della Direzione generale dell'A.N.A.S., gli elenchi stessi vengono redatti a cura dei direttori di servizio e trasmessi al Comitato elettorale centrale nello stesso termine di cui al precedente comma.

Copia degli anzidetti elenchi, nei quali va indicato cognome, nome e qualifica del dipendente, deve essere affissa all'albo dei rispettivi uffici nell'anzidetto termine di scadenza.

Avverso gli elenchi è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla data di affissione, al Comitato elettorale centrale, che provvede in via definitiva dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Per i dipendenti compresi negli elenchi degli aventi titolo al voto, che successivamente siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero sospesi cautelarmente dal servizio, l'ufficio del personale della Direzione generale provvede immediatamente a fare le necessarie comunicazioni al Comitato elettorale che procede alle relative variazioni negli elenchi anzidetti e a darne partecipazione al presidente del seggio elettorale competente.

Il Comitato elettorale restituisce a ciascun Compartimento ed a ciascuna Sezione staccata una delle tre copie degli elenchi ricevuti dando le opportune istruzioni agli uffici medesimi per le comunicazioni agli elettori; altra copia è trasmessa al presidente del relativo seggio elettorale.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
Presidente dell'A.N.A.S.: MANCINI

(1289)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica delle disposizioni relative all'esercizio della pesca del luccio nella provincia di Perugia

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1965, sono state revocate le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto ministeriale 16 aprile 1964, concernenti i divieti di pesca, commercio, trasporto e smercio nei pubblici esercizi del luccio (Esox lucius. Linn.) dal 15 febbraio al 15 marzo, nella provincia di Perugia.

(1325)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1965, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1250)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1965, il comune di Reggio Emilia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 699.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1251)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1965, il comune di Forlì, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 548.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1252)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1965, il comune di Soverato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.586.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1253)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, il comune di Castelvisconti (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1254)

Autorizzazione al comune di Montorio al Vomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1965, il comune di Montorio al Vomano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.547.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1260)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, il comune di Casteldidone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1255)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, il comune di Salvirola (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1256)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, il comune di Voltido (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1257)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, il comune di Olmeneta (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1258)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1965, il comune di Balsorano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5012 della *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 19 novembre 1964.

(1259)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1965, registro n. 3, foglio n. 82, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'ufficiale capo delle Direzioni provinciali del tesoro signor Di Emidio Emilio avverso il decreto del Ministro per il tesoro n. 420433 in data 30 gennaio 1962.

(1219)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, di cui ai decreti ministeriali 15 marzo 1961, 2 maggio 1963 e 16 giugno 1964, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 aprile 1965 con inizio alle ore otto.

(1296)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per esami per il conferimento di dieci posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di dieci posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2, firmate dagli aspiranti, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita (specificando eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, specificando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) l'Università o Politecnico presso cui sono stati conseguiti il titolo di studio e l'abilitazione all'esercizio professionale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'attuale residenza, nonchè la precedente nel caso siano avvenuti cambi da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

l) eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

n) la lingua straniera, da scegliersi tra quella inglese, la francese e la tedesca, di cui ha conoscenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale dipendono, mentre per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti alla Repubblica;

b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;

c) abbiano il godimento dei diritti civili e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

e) siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione in ingegneria, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria finchè quest'ultimo titolo sarà valido;

f) non abbiano oltrepassato gli anni 40 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione salvo le elevazioni di tale limite consentite dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 2.

Art. 4.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto ministeriale per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre tutti i candidati dovranno sostenere una prova orale di lingua straniera, prescelta fra quella inglese, la francese o la tedesca: tale prova consisterà in una traduzione orale in italiano di testi tecnici dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere: il giudizio su tale prova non costituirà elemento per la determinazione della graduatoria di merito.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10 e dimostrato sufficiente conoscenza della lingua straniera prescelta.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esa-

minati, con l'indicazione dei voti da ciascuno di essi riportati e nello stesso giorno curerà l'affissione di tale elenco nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge e la fatografia dovrà essere di data recente.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Anche per lo svolgimento delle prove di esame si applicheranno le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministro della pubblica istruzione, Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli assistenti universitari, degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio o assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici, dei coniugati, gli interessati dovranno produrre appositi certificati, rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previa verifica della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato di godimento dei diritti politici o certificato da cui risulti che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti in parola;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra o per quelli di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7 - *a*) estratto dello stato di servizio militare o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati riformati dopo l'arruolamento o siano stati dichiarati « abili arruolati »; *b*) certificato di esito di leva negli altri casi; *c*) certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che non siano stati sottoposti ancora al giudizio del Consiglio di leva;

8) i concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 6 del presente articolo, ma dovranno presentare copia in carta da bollo dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati;

9) i coniugati ed i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa;

10) fotografia recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 9) del precedente art. 12 non debbono essere di data anteriore a tre mesi a quella di ricezione della comunicazione di cui all'art. 11.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Gli idonei non vincitori non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salvo la facoltà dell'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per la qualifica di ingegnere aggiunto di 2ª classe (coefficiente 229) nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici universitari.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 15.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive disposizioni.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1965
Registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 6

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato e in precompresso, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, o precompresse e per le costruzioni in zone sismiche.

2. *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

3. *Opere idrauliche*:

a) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione;

b) fognature.

4. *Elettrotecnica*:

a) nozioni generali sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione;

b) caratteristiche dei materiali per impianti elettrici e loro modalità di impiego;

c) norme per la esecuzione degli impianti elettrici a bassa tensione;

d) impianti di sollevamento: principi di funzionamento e norme antinfortunistiche.

5. *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

6. *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria, di illuminazione, ed ai problemi di acustica.

7. *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezione trasversale di strade;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, piccoli ponti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname);

c) opere di consolidamento di terrapieni;

d) rilevamenti di terreni ed istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

8. *Legislazione* (solo prova orale):

leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici e privati, con particolare riguardo all'edilizia;

nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo:

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . . (prov. di . . . .) via . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico a dieci posti di ingegnere aggiunto di 2ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

All'uopo lo scrivente dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria, conseguito presso . . . . . . in data . . . e del diploma di abilitazione professionale conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione . . . .;

f) di essere nato a . . . . il . . . . . . (specificando eventualmente in base a quale titolo si ha diritto all'elevazione del limite massimo di età);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

. . . .
(Firma e indirizzo)

(1) Nel caso in cui siano avvenuti, da meno di un anno, cambi di residenza, indicare la o le precedenti residente.

(854)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL PRESIDENTE

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Veduto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226; convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;

Veduto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 10 ottobre 1951, 20 maggio 1954, 5 febbraio 1958, 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea;

Apre un concorso a quattro posti in detta Scuola per la durata di tre anni, di cui tre riservati ai professori di ruolo negli istituti medi di istruzione e uno riservato ai funzionari del ruolo degli Archivi di Stato, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica nei rapporti con la storia europea, e che dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, negli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola.

Domanda e lavori devono essere trasmessi dai concorrenti al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, a mezzo plico raccomandato.

Non è ammessa la presentazione dei lavori fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati e di persona da essa incaricata.

I plichi raccomandati devono pervenire al Ministero entro, e non oltre il 15 giugno 1965, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Domanda e lavori dei concorrenti, dopo il 15 giugno, vengono trasmessi dal Ministero della pubblica istruzione al presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via Michelangelo Caetani n. 32, Roma).

Apposita Commissione giudica sul merito dei concorrenti, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Il concorrente, alla domanda, redatta in carta da bollo di L. 400, deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, rilasciata dal suo capo d'Istituto, comprovante la sua qualifica, il coefficiente, la data di nascita ed infine che egli trovasi in servizio;

3) una relazione in tre esemplari sulla operosità scientifica e sulla sua carriera didattica;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo o documento che ritenga utile presentare.

Sono da escludersi alla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese devono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno chiamati presso la Scuola per occupare i posti messi a concorso.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1957, n. 629.

I membri della Scuola hanno l'obbligo di risiedere a Roma; è in facoltà del presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea di accordare ad essi, in aggiunta allo stipendio, un assegno nella misura che sarà determinata dal presidente stesso.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro a far parte della Scuola.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il presidente: sen. prof. Raffaele CIASCA

(1178)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a due posti di vice segretario in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado:

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già

rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo e data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Nozioni di diritto civile;

2) Nozioni di diritto amministrativo;

3) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

B) *Prova orale*:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Nozioni di statistica;

3) Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui

sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando: il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilato, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio:

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblico 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 243

(989)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami ad un posto di aiuto assistente tecnico nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di aiuto assistente tecnico in prova nel ruolo dei servizi della pesca, carriera esecutiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto, nonchè di una breve prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto in quella orale e dal voto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità all'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'articolo 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la dichiarazione di vincitore del concorso e la graduatoria degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, l'aspirante utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi. Egli dovrà accettare la sede di servizio che verrà assegnata. Qualora non assuma servizio entro il termine fissato decadrà dalla nomina.

Compiuto detto periodo, l'impiegato che avrà ottenuto giudizio favorevole sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Registro n. 1 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 319. — ANGELINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1. Svolgimento di un componimento di cultura generale.
2. Descrizione sommaria dei principali sistemi di pesca e di allevamenti ittici.

Prova orale

Le principali specie ittiche marine e di acqua dolce. Nozioni di piscicultura (fecondazione artificiale, incubazione delle uova, allevamenti ecc.). Nozioni di vallicoltura. Trasporto materiale ittico vivente e semine a scopo di ripopolamento.

Prova pratica di dattilografia.

Roma, addì 11 dicembre 1964

(884) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centocinquantadue posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1964, registro n. 27 Interno, foglio n. 347, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di centocinquantadue posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Considerato che occorre costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centocinquantadue posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, è costituita come segue:

Presidente:

Zanda dott. Efisio, vice prefetto-direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:

Schiavone dott. Giuseppe, direttore di sezione;

Carta dott. Cesare, direttore di sezione;

Romita prof. Riccardo, titolare di materie giuridiche ed economiche presso gli Istituti tecnici commerciali;

Vacca prof. Carmine, ordinario di italiano e storia negli Istituti magistrali.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 2ª classe dott. Michele Umberto Francese, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:

Fiorellino Pierino, interprete, per la prova obbligatoria delle lingue francese, inglese e tedesca;

Loria dott. Adelindo, interprete, per la prova obbligatoria della lingua spagnola.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1965
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 228. — DI STEFANO

(1206)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo — ruolo amministrativo e di propaganda — dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera del personale direttivo ruolo amministrativo e di propaganda — dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 16 settembre 1964, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, aula *B*, via Girolamo Induno 4, nei giorni 22, 23 e 24 marzo 1965 alle ore 9.

(1288)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2701 in data 14 giugno 1963, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Como, alla data del 30 novembre 1962 e relativa rettifica di cui al decreto n. 5755 dell'1 agosto 1963;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 6166 del 9 ottobre 1964;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Ferlini Sergio . . . . . . punti 63,427
2. Toffanelli Giovanni . . . . . . » 63,208
3. Bendini Carlo . . . . . . » 61,287
4. Cerati Aldo . . . . . . » 60,675
5. Biffi Domenico . . . . . . » 60,291
6. Vitale Giovanni . . . . . . » 59,628
7. Conti Piergiuseppe . . . . . . » 59,489
8. Casini Ropa Enrico . . . . . . » 58,661
9. Arcellaschi Aldo . . . . . . » 57,470
10. Biserni Santo . . . . . . » 57,270
11. Venuti Vittorio . . . . . . » 57,206
12. Principi Geremia . . . . . . » 56,925
13. Santelli Virginio . . . . . . » 56,787
14. Galdi Giancarlo . . . . . . » 56,766
15. Petreni Rinaldo . . . . . . » 56,458
16. Toscani Giorgio . . . . . . » 56,125
17. Rota Giovanni . . . . . . » 56,041
18. Tampellini Carlo . . . . . . » 55,566
19. Sangalli Edoardo . . . . . . » 55,468
20. Gagliardi Giorgio . . . . . . » 55,204
21. Fajeti Gherardo . . . . . . » 55,093
22. Viganò Enrico . . . . . . » 54,758
23. Cavallini Giulio . . . . . . » 54,741
24. Chiodo Giuseppe . . . . . . » 54,404
25. Luccisano Nicola . . . . . . » 54,387
26. Isella Augusto . . . . . . » 54,239
27. Maltoni Natalino . . . . . . » 53,780
28. Stanca Donato . . . . . . » 53,168
29. Veronesi Igino . . . . . . » 52,308
30. Niccolai Luciano . . . . . . » 52,127
31. Cavallini Giacomo . . . . . . » 52,010
32. Imbriani Gennaro . . . . . . » 51,566
33. Gatti Giorgio . . . . . . » 51,506
34. Leoni Giampaolo . . . . . . » 51,419
35. Stigliano Vincenzo . . . . . . » 51,266
36. Recusani Francesco . . . . . . » 50,806
37. Agazzani Aristide . . . . . . » 50,782
38. Garavaglia Gianluigi . . . . . . » 50,033
39. Sarracco Vincenzo . . . . . . » 50,000
40. Cefalo Tommaso . . . . . . » 49,464
41. Bonfanti Alessandro . . . . . . » 49,370
42. Gandini Ennio . . . . . . » 48,483
43. Ripamonti Antonio . . . . . . » 48,066
44. Berra Pietro . . . . . . » 46,878
45. Perino Lorenzo . . . . . . » 46,791
46. Ballestrasse Flavio . . . . . . » 44,500
47. Bulgheroni Bruno . . . . . . » 42,954

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 il presente decreto verrà inserito nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 10 febbraio 1965

Il medico provinciale: Lupi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 596 del 10 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 2701 del 14 giugno 1963 per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1962;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ferlini Sergio: comune di Inverigo;
2) Toffanelli Giovanni: comune di Civate;
3) Bendini Carlo: consorzio di Asso-Lasnigo;
4) Cerati Aldo: comune di Mariano Comense;
5) Biffi Domenico: consorzio di Locate Varesino-Carbonate;
6) Vitale Giovanni: comune di Oliveto Lario.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 10 febbraio 1965

(1153) *Il medico provinciale*: Lupi

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, dell'1 agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159, del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Claudio Fusco, dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Roccaromana;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 dell'1 agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Bruno Pinto viene dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana, in luogo del dott. Claudio Fusco, esplicitamente rinunciatario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 16 febbraio 1965

(1213) *Il medico provinciale*: Lanna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Vincenzo Nuzzo, dichiarato vincitore della condotta medica di Castel Morrone, ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;

Considerato che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Castel Morrone;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

« Il dott. Sergio Frezza viene dichiarato vincitore della condotta medica di Castel Morrone in luogo del dott. Vincenzo Nuzzo, esplicitamente rinunciatario della condotta medesima ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 17 febbraio 1965

(1283) *Il medico provinciale*: P. Lanna

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo Ufficio in data 11 aprile 1963, n. 745, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero di sanità.

Componenti:

Semprini dott. Mario, vice prefetto ispettore;
Giannico dott. Luigi, medico provinciale superiore;
Cuppini prof. Renato, primario medico dell'Ospedale civile di Urbino;
Severini dott. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Urbino;
Pespani dott. Vittorio, medico condotto.

Esplica le funzioni di segretario il dott. Romanelli Francesco, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pesaro per la valutazione dei titoli ed in Urbino per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio di Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 17 febbraio 1965

(1211) *Il medico provinciale*: Cavina

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1965, n. 1.

Norme di attuazione della legge 6 luglio 1964, n. 633 per il controllo sul « Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone » e sul « Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 19 *gennaio* 1965)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il controllo sugli atti degli organi deliberanti del « Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone », con sede in Monfalcone e del « Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno », con sede in Udine, previsto dall'art. 6 u. c. della legge 6 luglio 1964, n. 633, è esercitato dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale per l'industria ed il commercio con le modalità, condizioni e termini stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il controllo è generale di legittimità per la conformità degli atti alle leggi dello Stato e della Regione ed alle norme degli statuti degli enti ed è esteso al merito per le materie e nei modi indicati nell'art. 3 della presente legge.

L'esercizio del controllo di legittimità va effettuato nel termine di giorni venti dall'arrivo degli atti all'ufficio di ricezione dell'Assessorato regionale industria e commercio, che dovrà apporvi timbro-data e darne comunicazione all'ente interessato.

Gli atti di cui al comma precedente diventano esecutivi decorsi giorni venti dall'arrivo all'ufficio regionale, qualora l'organo di controllo nel termine suddetto, non dia all'ente comunicazione, anche telegrafica, della pronuncia di annullamento. Il provvedimento motivato di annullamento, a pena di decadenza, deve essere trasmesso al Consorzio entro dieci giorni dalla comunicazione.

L'esecutività degli atti può verificarsi anhe prima del decorso del termine prescritto per l'esercizio della funzione di controllo, qualora l'organo di controllo dia comunicazione all'ente del riscontro positivo della legittimità dell'atto.

Art. 3.

Il controllo è di merito per le deliberazioni dell'assemblea consorziale nelle seguenti materie:

1) bilanci e conti consuntivi;

2) impegni di spesa a carattere pluriennale e che superino l'importo di 300 milioni di lire;

3) regolamento e pianta organica del personale.

Sono altresì assoggettate al controllo di merito le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che dispongano impegni di spesa d'importo superiore alle lire 20 milioni.

Per motivi di merito e nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 2 il competente organo regionale di controllo comunicherà all'ente interessato le proprie osservazioni per il riesame dell'atto da parte dell'organo deliberante.

La deliberazione adottata a seguito di riesame è soggetta al normale controllo di legittimità nel termine prescritto dall'art. 2.

Art. 4.

L'organo regionale di controllo può disporre ispezioni a mezzo di funzionari regionali per accertare la retta amministrazione dei Consorzi.

Qualora gli organi amministrativi degli enti non compiano gli atti obbligatori per legge o norma statutaria, l'organo regionale di controllo, previa diffida all'organo responsabile e decorso il termine stabilito per l'adempimento, potrà sostituirsi mediante invio presso l'ente di commissario straordinario.

La relativa spesa sarà anticipata dal Consorzio salvo rivalsa a carico degli amministratori e funzionari responsabili della inadempienza.

Art. 5.

In caso di persistenti irregolarità nel funzionamento degli enti, previa contestazione dei fatti illeciti, il Presidente della Giunta regionale può sciogliere l'Amministrazione del Consorzio, provvedendo alla nomina di commissario straordinario per un tempo non superiore a tre mesi.

Al commissario sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione.

Nel termine suindicato il commissario straordinario dovrà provvedere per la convocazione dell'assemblea e la rielezione degli altri organi.

Le spese della gestione commissariale sono poste a carico del Consorzio.

Art. 6

In caso di estinzione del Consorzio per esaurimento del fine o per sopraggiunta impossibilità a conseguirlo ovvero per scioglimento deliberato all'unanimità dei soci, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per la liquidazione delle attività e passività dell'Ente secondo le leggi vigenti in materia.

Il Presidente della Giunta regionale può sciogliere d'ufficio l'Amministrazione del Consorzio su richiesta degli enti partecipanti che rappresentino la maggioranza del patrimonio sociale. Con lo stesso provvedimento è nominato il commissario liquidatore.

Le competenze del commissario saranno determinate con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7.

Ogni modificazione statutaria, compreso l'ampliamento della sfera sociale dei Consorzi e le relative variazioni patrimoniali, va approvata dal Presidente della Giunta regionale a norma dell'art. 6, c. V della legge 6 luglio 1964, n. 633.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 gennaio 1965

BERZANTI

(1123)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.